



AVV. DOMENICO SICILIANO
Via Antonio Gramsci, 14 – 00197 Roma
T 06 32 33 813 – F 06 32 14 800

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA –

Ricorso

con istanza di sospensione cautelare

dell'Associazione **Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maximum** (nel prosieguo solo "Ran"), con sede a Udine, Via Baldasseria Bassa 36, c.f. 02389100302, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Marella Sara Garcia Andriani, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente ricorso dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma (c.f. SCLDNC72M15C352J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, il quale difensore dichiara recapito fax 063214800 e indirizzo P.E.C. domenicomiciliano@ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico – MISE; Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali; Divisione V, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– Amministrazioni resistenti –

e nei confronti, ove occorra, di

Tele Iride S.Coop.r.l., con sede legale a Barberino Di Mugello (FI), Via del Ponticino 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– contro-interessata –

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione delle opportune misure cautelari,

- della nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0044433.15-07-2019 (**doc. 1**), con la quale il MISE ha

comunicato alla ricorrente “*la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva*” e che “*dall’esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS*”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra:
 - la nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019 (**doc. 2**);
 - il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all’annualità 2018 adottato il 18 luglio 2019 prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0045105.18-07-2019, inclusi gli allegati (**doc. 3**).

* * *

Premessa

RAN è una tivù che ha preso parte alla procedura ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie del *Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione* destinate alle emittenti televisive locali per l’annualità 2018. La ricorrente è stata esclusa per asserita mancata risposta a richieste di chiarimenti del MISE. Il motivo dell’esclusione è insussistente. RAN ha in effetti risposto alle richieste *de quibus* e ne fornisce prova in giudizio.

FATTO

A. Ran è un’associazione che svolge attività televisiva in tecnica digitale via etere terrestre nella regione Friuli Venezia Giulia. È abilitata quale fornitore di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale a carattere comunitario. Il “carattere comunitario” si contrappone al “carattere commerciale” e vuol dire

che l'associazione non ha scopo di lucro ed è tenuta a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di trasmissione tra le 7 e le 21, nonché non più del 5% di pubblicità ogni ora (cfr. art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 177/2005).

Si tratta di una modalità peculiare di organizzazione dell'attività radiotelevisiva, adottata dalle emittenti che sono espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. L'attività di Ran è dedicata completamente alla tutela e alla promozione delle istanze delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge insediate in Friuli Venezia Giulia, che sono le comunità di lingua friulana, lingua slovena e lingua germanica. Attraverso la propria rete trasmissiva Ran diffonde sia i propri palinsesti a marchi "Ran Friul", "Ran Slo" e "Ran Germ", sia i programmi di terzi a marchi "Rat Sloga", "Tele Alto But" e "Canâl Furlan", anche questi a carattere comunitario e di minoranza linguistica.

B. Il sistema radiotelevisivo locale italiano beneficia storicamente di forme di sostegno pubblico, tra le quali, per quanto qui interessa, finanziamenti volti a garantire la promozione del pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa e il perseguimento di altre finalità di interesse pubblico.

La materia è stata completamente ridisciplinata dall'art. 1, comma 163, della legge 208/2015, il quale ha stabilito che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative"*.

I criteri procedurali e di riparto sono poi stati adottati con D.P.R. 146/2017 (**doc. 4**; nel prosieguo anche solo il “Regolamento”) e, a seguire, il D.M. 20 ottobre 2017 (**doc. 5**) ha avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi secondo la nuova disciplina.

C. La presente controversia riguarda la procedura per l’annualità 2018 (periodo di riferimento anno 2017), nell’ambito della quale, il 28 febbraio 2018, Ran ha presentato le domande prot. 17200, prot. 17185 e prot. 17184, rispettivamente per i palinsesti “*Ran Germ*”, “*Ran Friul*” e “*Ran Slo*”.

Il **16 maggio 2019** la ricorrente ha ricevuto dal MISE la “*richiesta integrazione documenti*” prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019 (**doc. 2**), così formulata:

“In relazione alla domanda di contributo 2018 del 28.02.2018, acquisita al prot. n. 17200, si comunica che sono stati riscontrati i seguenti problemi:

1) non risultano riscontri presso l’INPS per i seguenti dipendenti dichiarati in domanda:

ADJOVI AFEFA ADAYI C.F. DYADV86D61Z351V

JORGE EGON GARCIA ANDRIANI C.F. GRCJGG78A12L424A

MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI C.F. GRCMLL82S67L424V

MICHAEL MATTIUSSI C.F. MTTMHL88C11L483D

Ai fini della valutazione del punteggio, per i suddetti dipendenti si richiede l’invio delle buste paga relative agli anni 2016 e 2017.

2) non risultano riscontri presso l’INPGI per la seguente dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista:

GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T

Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l’invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all’Albo, iscrizione all’ente previdenziale.

3) Il DURC INPS allegato alla domanda risulta intestato all’Associazione

RADIO ALFA NORD RAN MAXXIMUM e non all'Associazione RADIO TELEVISIONI RAN, si chiede di voler chiarire questa differenza di denominazione e di voler indicare con quale atto l'eventuale cambio di denominazione è stato comunicato all'Amministrazione

4) Dall'elenco dei dipendenti figura che la Sig.ra MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI è anche legale rappresentante dell'Associazione. Tale carica, nel caso in cui comprenda anche responsabilità di tipo amministrativo nella gestione dell'Associazione, risulta compatibile con il rapporto di lavoro subordinato se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il potere deliberativo dell'Associazione non è affidato unicamente al presidente o amministratore unico/dipendente;

- il presidente o amministratore unico, nella veste di lavoratore dipendente, svolge funzioni differenti con caratteri tipici della subordinazione.

Si invita pertanto a produrre dettagliata documentazione che dimostri l'esistenza delle suddette condizioni ai fini della sussistenza dei requisiti di compatibilità, come sopra evidenziati, pena l'esclusione del suddetto dipendente dal calcolo del punteggio di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 146/2017.

La società potrà produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, utilizzando il fac-simile scaricabile sul link <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/UB9ZhBToKDI9QgS>, accludendo fotocopia di documento d'identità o firmando la dichiarazione digitalmente.”.

Il 21 e il 22 maggio 2019 la ricorrente ha risposto al MISE fornendo chiarimenti relativi alle questioni sollevate (**doc. 6-7**).

Attraverso la piattaforma informatica denominata “SICEM”, che gestisce i procedimenti *de quibus*, il **7 luglio 2019** il MISE ha fatto pervenire alla ricorrente tre note, una per ciascuna domanda, tutte del medesimo tenore testuale e con le quali “*Si comunica che, in esito alle controdeduzioni inviate da codesta Associazione il 17/05/2019 in risposta alla comunicazione prot. 31246*

del 16.5.2019 del MISE, poiché la società non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro dichiarati, la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti” (doc. 8).

Alla data del 7 luglio, dunque, le domande di Ran erano tutte ammissibili e le risposte alle richieste di chiarimenti erano state ricevute e – almeno in parte – valutate positivamente, posto che il MISE anticipava che alla luce dei riscontri non avrebbe attribuito punteggi per i dipendenti dichiarati.

Il lo stesso **7 luglio 2019** la ricorrente ha risposto al MISE chiedendo chiarimenti urgenti, visti i chiarimenti già forniti (**doc. 9**).

Inspiegabilmente, il **15 luglio 2019** il MISE ha inviato alla ricorrente la nota impugnata (**doc. 1**), con la quale ha comunicato: “*la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017.*

Inoltre, dall’esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI.

Alla luce di quanto le domande risultano non ammissibili alla procedura di contributo 2018.”.

Il **26 aprile 2018** il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi ai contributi per l'annualità 2018 (**doc. 3**), nella quale le domande della ricorrente non risultano incluse.

La ragione dell'esclusione è erronea e ingiusta. Ran è perciò costretta ad

adire codesto on.le TAR per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.1. Il MISE ha escluso le domande della ricorrente *“in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017”*.

Il riferimento alla *“certificazione INPGI”* richiama la richiesta formulata dal MISE a maggio 2019 (**doc. 2**) in cui si evidenziava che *“non risultano riscontri presso l'INPGI per la seguente dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista: GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T”* e si chiedeva: *“Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l'invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all'Albo, iscrizione all'ente previdenziale.”*

Si badi: il MISE non dice *“ai fini dell'ammissibilità della domanda”*, bensì *“Ai fini della valutazione del punteggio”*. Il che dimostra che l'istruttoria non aveva ad oggetto motivi di ammissibilità della domanda.

Ad ogni modo, la ricorrente ha risposto al MISE con le comunicazioni del **21** e del **22 maggio 2019 (doc. 6-7)**, in cui ha chiarito che *“Per quanto riguarda la signora GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T forse la matricola INPS non risulta perché non riceve compensi per l'attività di*

Direttore Responsabile per sua specifica e libera volontà e rinuncia in quanto fa quello che fa per favorire l'Associazione e le minoranze linguistiche di spettatori. È comunque direttore responsabile della nostra testata ed è iscritta all'Ordine dei Giornalisti come risulta dalla documentazione allegata.”.

La “documentazione allegata” inviata dalla ricorrente è costituita da:

- a) copia della domanda di Ran al Presidente del Tribunale di Udine di iscrizione al Registro Stampa delle testate “*Ran Germ*”, “*Ran Friul*” e “*Ran Slo*”, con la Sig.ra Gabriella Franceschinis sottoscrittrice in qualità di Direttore Responsabile e con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del fatto che la Sig.ra Gabriella Franceschinis è iscritta all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti dal 9 gennaio 1976;
- b) copia del provvedimento di riammissione della Sig.ra Gabriella Franceschinis all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti del settembre 2016, ma con anzianità dal 9 gennaio 1976.

In altre parole, la Sig.ra Franceschinis – giornalista pubblicista iscritta all'Ordine, come dimostrano i documenti allegati alla nota di risposta di Ran – non percepisce emolumenti dalla ricorrente per la sua attività di direttore responsabile e, di conseguenza, non ha una posizione previdenziale aperta presso INPGI né buste paga.

Il che spiega perché l'Amministrazione non ha trovato riscontri presso l'ente previdenziale in questione e perché Ran non ha inviato una certificazione e un numero d'iscrizione INPGI: per il semplice motivo che la ricorrente non versa contributi previdenziali per alcun giornalista, posto che l'unica a prestare la propria attività per l'Associazione è la Sig.ra Franceschinis che, tuttavia, lo fa per mero spirito di liberalità in quanto condivide lo scopo associativo di divulgazione a favore delle minoranze linguistiche attraverso l'associazione Ran, di cui è anche consigliere.

Su questa basi è evidente l'irragionevolezza della pretesa della P.A. di

pretendere dalla ricorrente la produzione di documenti inesistenti. L'Amministrazione ha errato nell'interpretare e nell'applicare la norma richiamata in modo acritico e irrazionale, facendone conseguire la mancata ammissione delle domande della ricorrente.

Nella fattispecie delle due l'una: *(i)* o la Sig.ra Franceschinis è una giornalista dipendente della ricorrente, che non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale; *(ii)* oppure la Sig.ra Franceschinis non si può ritenere dipendente della ricorrente, in quanto non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale. Ebbene, in un caso e nell'altro per la posizione della Signora Ran non è soggetta all'obbligo di allegare l'attestazione dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. *a)*, del Regolamento e, di conseguenza non poteva essere esclusa, bensì avrebbe dovuto conseguire ugualmente il punteggio per la giornalista nel primo caso, oppure nessun punteggio nel secondo.

Il secondo approccio è presumibilmente quello che il MISE ha adottato sino al 7 luglio 2019, solo dieci giorni prima della formazione del provvedimento impugnato, allorché ha comunicato a Ran che *“la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”* (**doc. 8**). Approccio poi inspiegabilmente modificato nel senso della totale inammissibilità delle domande, senza che sia però intervenuto alcun fatto nuovo noto alla ricorrente.

Su queste basi appare evidente che l'esclusione delle domande di Ran per il motivo esposto nella nota impugnata è palesemente erronea. Mai il MISE avrebbe potuto escludere *tout court* le domande della ricorrente. L'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere le domande e includerle in graduatoria, in corretta applicazione delle regole del procedimento, al più omettendo di assegnare il punteggio per il giornalista per come, peraltro, ipotizzato nella nota via SICEM del 7 luglio 2019.

Si conferma, pertanto, la sussistenza dei vizi denunciati e l'erroneità del

provvedimento di esclusione.

1.2. Si è detto che il MISE ha escluso le domande della ricorrente “*in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva*”.

L'unica ragione dell'esclusione, dunque, è questa.

Tuttavia, *ad abundantiam* nella nota impugnata il MISE riferisce che “*dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società [...] per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI.*”.

La ricorrente ritiene che anche questa affermazione sia erronea e viziata.

A seguito della richiesta di informazioni, Ran:

- ha inviato al MISE il DURC relativo alle posizioni previdenziali dell'Associazione ricorrente presso INPS e INAIL, datato 20 gennaio 2019 e valido alla data della presentazione della domanda, dal quale si evince che “*il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.*”;
- ha fornito al MISE il proprio numero di matricola INPS 8608250302 per consentire la verifica presso l'ente previdenziale delle informazioni fornite nelle domande;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa le intervenute variazioni della denominazione dell'Associazione, che ha tuttavia mantenuto sempre la medesima compagine associativa, la stessa sede e, soprattutto, lo stesso codice fiscale;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa la posizione della Presidente inclusa la comunicazione Unilav e lo Statuto associativo.

Su questa basi, affermare che l'Amministrazione non ha potuto effettuare

una “*verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS*” appare quanto meno singolare e niente affatto plausibile.

Ove mai, poi, questa motivazione fosse stata usata a ulteriore sostegno dell’esclusione, essa sarebbe egualmente erranea.

Infatti, l’unica causa di inammissibilità astrattamente rilevante sarebbe la mancata produzione dell’attestazione relativa alla posizione previdenziale. Che, tuttavia, in riferimento ai dipendenti non giornalisti iscritti a INPS/INAIL (vale a dire tutti tranne la Sig.ra Franceschinis di cui si è detto sopra) è stata regolarmente presentata.

È l’Amministrazione, semmai, a non riuscire a compiere propri accertamenti, ma di ciò non può certamente rispondere la ricorrente, tanto meno pagandone le conseguenze nei termini dell’esclusione per inammissibilità. Né può pretendere che il privato sia onerato oltremisura al di là di quanto imposto dal Regolamento e secondo logiche *ad personam* e che non rispondono a effettive esigenze di verifica d’ufficio.

Il Regolamento impone infatti la presentazione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali. Una volta che tale documento sia stato presentato secondo le regole della procedura il requisito è soddisfatto e non vi è spazio per onerose richieste di equipollenti di fantasia (quali, ad esempio, la presentazione delle buste paga relative a un biennio per quattro persone).

Anche sotto questo aspetto, dunque, si conferma la sussistenza dei vizi denunciati e l’erroneità del provvedimento di esclusione.

* * *

Istanza di sospensione e di adozione di ogni più opportuna misura cautelare

Per quanto concerne il *fumus boni juris* si rinvia a quanto precede.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, è manifesta la produzione di un danno attuale grave e irreparabile alla ricorrente derivante dall’illegittima esclusione.

Ran non riceverà alcun contributo finanziario per l'annualità in questione. A causa di questo mancato introito non avrà a disposizione risorse sufficienti per garantire la continuità della propria attività, anche alla luce del fatto che trattasi di ente non lucrativo e della contingenza economica particolarmente negativa per il settore televisivo locale, e in particolare modo per i soggetti dedicati a nicchie ancora meno remunerative come la programmazione per le minoranze linguistiche.

Il danno denunciato appare tanto più grave alla luce della qualità della ricorrente, che, come esposto in narrativa, è un fornitore di servizi di *media* audiovisivi di minoranza linguistica. L'esecuzione dei provvedimenti impugnati appare idonea a pregiudicare l'esercizio di libertà e diritti costituzionalmente tutelati quali la manifestazione del pensiero e la tutela delle minoranze linguistiche. La Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento (cfr. sentenze 15/1996, 261/1995 e 768/1988) nel rispetto del principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 e del principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3.

Ran chiede pertanto a codesto on.le Collegio di voler sospendere i provvedimenti impugnati ai fini del riesame alla luce dei motivi di ricorso.

Sotto l'aspetto del contemperamento dei contrapposti interessi le misure richieste non paiono produrre effetti sfavorevoli rilevanti alla parte pubblica o a terzi privati, giacché le valutazioni delle domande ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva sono ancora in corso e l'aggiunta della domanda della ricorrente produrrebbe un differimento del tutto trascurabile, bilanciato peraltro dalla miglior certezza delle situazioni giuridiche.

È persino ipotizzabile che dall'accoglimento dell'istanza non derivi alcuna lesione a interessi di terzi, poiché il D.P.R. 146/2017 (**doc. 4**) contempla una riserva di fondi per la gestione di oneri sopravvenuti da contenziosi (art. 2, comma 2: *“Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far*

fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi”).

Ad ogni modo, l'eventuale interesse di terzi a conseguire speditamente la corresponsione dei contributi (che esprime un interesse legittimo a contenuto meramente patrimoniale) dovrebbe comunque essere ritenuto recessivo rispetto alla tutela di diritti e libertà costituzionalmente tutelate come quelle di cui la ricorrente è portatrice.

* * *

P.Q.M.

Piaccia a codesto on.le TAR, disattese le avverse istanze, accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge, previo accoglimento dell'istanza cautelare.

Con vittoria degli oneri di lite, inclusi spese generali al 15%, IVA e contributo CNPAF, nonché il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.

Il difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio.

Ran produce i documenti numerati come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari la ricorrente dichiara che la causa è di valore indeterminabile.

Con ossequio.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano